

Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS). La previdenza del personale della carriera diplomatica.

Il personale della carriera diplomatica è iscritto alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS), istituita il 1° gennaio 1996¹ come gestione separata dell'INPDAP. La soppressione dell'INPDAP, dal 1° gennaio 2012, ha determinato il trasferimento dei Fondi gestiti all'INPS.

La carriera diplomatica è disciplinata da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo ed è articolata nei seguenti gradi:

- ambasciatore
- ministro plenipotenziario
- consigliere di ambasciata
- consigliere di legazione
- segretario di legazione

La situazione economico-finanziaria

La cassa CTPS è gestita contabilmente in maniera unitaria, senza evidenza contabile separata per categorie di iscritti/pensionati. Pertanto, non è possibile esporre alcun dato sulla situazione economica e patrimoniale per i soli dipendenti civili dello Stato appartenenti alla carriera diplomatica.

Le principali differenze con il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

- Fino al 31 dicembre 1992:
 1. la pensione era calcolata sulla base della retribuzione tabellare dell'ultimo giorno di servizio, maggiorata del 18 per cento (mentre per gli iscritti al FPLD si calcolava sulla media degli ultimi cinque anni senza maggiorazione, sebbene con l'inclusione di alcune voci retributive accessorie);
 2. non esistevano tetti retributivi²
- l'aliquota di rendimento (l'aliquota con la quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è del 2,33% fino al 15° anno di anzianità (diversa da quella prevista per la generalità degli iscritti al FPLD che è al massimo del 2%) e dell'1,80% dal 16° anno in poi. Tali aliquote si applicano:
 - fino al 31 dicembre 2011 per coloro con almeno 18 anni di anzianità di servizio al 31.12.1995;
 - fino al 31 dicembre 1995 per chi aveva anzianità inferiori a tale data. In questo caso, per le anzianità maturate dall'1.1.1993 la base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo, chiamato "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorato di un punto percentuale).
- L'anzianità contributiva effettiva viene maggiorata (dal 1998 fino ad un massimo di 5 anni) in relazione ad un particolare status dell'iscritto o in base alla natura del servizio svolto (residenze disagiate o particolarmente disagiate per condizioni di vita o di clima, per la notevole distanza dall'Italia).

Il calcolo della pensione

Nel calcolo della pensione, il valore dell'aliquota di rendimento non può superare l'80 per cento della retribuzione pensionabile.

¹ In applicazione della Legge n.335 del 1995

² Questi tetti sono stati parzialmente introdotti dal 1993 ed integralmente allineati a quelli in vigore nel FPLD nel 1998.

- Per la determinazione della **quota A di pensione** (quella riferita all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992), si valutano le seguenti voci retributive:
 - la componente stipendiale di base (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità) maggiorata del 18% (solo l'indennità integrativa speciale non viene maggiorata)³
 - retribuzione di posizione

riflessi pensionistici delle specifiche indennità corrisposte per il servizio prestato all'estero

Per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero sono previsti alcuni emolumenti in aggiunta allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso e continuativo.

Indennità servizio estero (ISE), corrisposta in luogo dell'indennità integrativa speciale, è costituita da un'indennità base, stabilita in misura fissa in relazione al posto funzione ricoperto, e da maggiorazioni di importo variabile determinate in base a specifici coefficienti di sede che tengono conto, tra l'altro, del costo della vita all'estero, del corso dei cambi, degli oneri connessi agli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate.

In virtù dell'articolo 51 del TUIR⁴ la parte relativa all'indennità di base incide nella retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento. A decorrere dal 1/7/2015 concorre a formare reddito (ovvero retribuzione pensionabile) anche il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base⁵.

Se il 50 per cento della quota base della ISE risulta inferiore all'indennità integrativa speciale che teoricamente spetterebbe al diplomatico, l'importo dell'indennità integrativa speciale concorre alla determinazione della quota A di pensione, (senza maggiorazione del 18 cento). Se invece il 50 per cento della quota base della ISE risulta superiore all'indennità integrativa speciale, l'importo eccedente viene valutato come emolumento accessorio nella quota B di pensione.

Al personale che presta servizio all'estero vengono corrisposti anche assegni o indennità che, non concorrendo a formare reddito, non sono valutabili ai fini della pensione.

- **La quota B di pensione** si riferisce alle anzianità maturate dal 01/01/1993. La base di calcolo è data dalla media delle retribuzioni annue percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", prossimo al pensionamento e rivalutate in base agli indici del costo della vita (maggiorati di un punto percentuale).

La quota B è determinata applicando l'aliquota di rendimento precedentemente descritta e riferita:

- agli ulteriori servizi valutabili dal 1993 al 31.12.1995, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni a tale data ovvero, fino al 2011, per coloro che hanno maturato almeno di 18 anni al 31.12.1995;
- alla media delle retribuzioni percepite in un determinato periodo di tempo detto "periodo di riferimento", comprensive, dal 01.01.1996, degli elementi accessori che eccedono la retribuzione tabellare maggiorata del 18% .

Questi elementi accessori includono:

- **l'Indennità di sistemazione ed indennità di richiamo dal servizio all'estero**, emolumenti che spettano all'atto della destinazione o del trasferimento ovvero al momento in cui il personale è richiamato in Italia
- **Contributo spese per abitazione**
- **Tattamento di reggenza** per posto risultante vacante
- **Indennità di viaggi di servizio o missione**
- **Retribuzione di risultato**, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati; tale emolumento compete solo al personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale del

³ così come previsto dall'art. 15 della legge 177/1976

⁴ approvato con DPR n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni

⁵ art. 1, comma 319, della L. 190/2014

Ministero degli Affari esteri, con esclusione, pertanto, del personale collocato in posizione di fuori ruolo e di quello all'estero.

- Per il personale della carriera diplomatica con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, viene calcolata anche la **quota C di pensione** sulla base delle regole del metodo contributivo. La quota C è data dal montante contributivo accantonato dal 1.1.1996 sino alla cessazione delle proprie attività (rivalutato in base alla media quinquennale del PIL) moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, legato all'età alla decorrenza della pensione.

Le stesse regole di determinazione della quota C si applicano alle anzianità maturate dal 1.1.2012 anche a coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 anche in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni⁶.

I requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata

La pensione di vecchiaia

Il personale della carriera diplomatica è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se ha già maturato il diritto a pensione. In caso contrario, dovrà permanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia prevista dalla riforma Fornero. Dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono adeguati agli incrementi della speranza di vita secondo le regole vigenti per la generalità dei lavoratori.

I requisiti contributivi minimi richiesti sono di 20 anni.

Pensione anticipata nel sistema contributivo

Per il personale della carriera diplomatica cui il primo contributo decorre dal 1° gennaio 1996, il diritto alla pensione anticipata si consegue al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, a condizione che l'interessato sia in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l'anno 2012 in misura pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale. Per la generalità dei lavoratori del sistema misto valgono invece requisiti contributivi minimi (41 anni per le donne e 42 per gli uomini, incrementati in base all'evoluzione della speranza all'anno di maturazione del relativo diritto).

Per contribuzione effettiva si considera quella obbligatoria, volontaria e da riscatto, effettivamente versata e accreditata, con esclusione di quella figurativa, mentre i requisiti anagrafici previsti devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Maggiorazioni di servizio

Le maggiorazioni sono aumenti di servizio che la legge riconosce in relazione ad un particolare status dell'iscritto o in base alla natura del servizio svolto e che concorrono alla definizione dell'anzianità contributiva.

In applicazione dell'articolo 144 del DPR 18/1967 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate o particolarmente disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia.

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate è computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo ordinario o ferie. A decorrere dal 1/7/2015 le maggiorazioni sono computate a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa⁷.

⁶ Per effetto dell'interpretazione data dall'INPS all'art. 1, comma 707 della L. 190/2014 (circolare INPS n. 74 del 10/4/2015).

⁷ art. 1, comma 319, della L. 190/2014.


Dal gennaio 1998 le maggiorazioni non possono complessivamente eccedere i 5 anni. Gli aumenti di servizi a seguito di maggiorazioni maturate al 31/12/1997 sono riconosciuti utili ai fini pensionistici anche se eccedenti i 5 anni, ma non possono essere riconosciute ulteriori maggiorazioni.

Ricalcolo contributivo

Qui di seguito si riportano alcuni casi che documentano come le pensioni di vecchiaia e anzianità del personale della carriera diplomatica si rapportano con le prestazioni che sarebbero state erogate applicando il metodo contributivo⁸. Sebbene il campione sia ridotto si nota una riduzione media dell'ordine del 29% sulla pensione lorda.

Confronto calcolo retributivo/contributivo

Importi lordi annuali



⁸ Si riportano alcuni "casi-tipo" anziché il consueto ricalcolo contributivo poiché manca, all'interno del database ex Inpdap, il riferimento necessario per individuare ed estrarre un campione valido di appartenenti alla categoria